



## DIRITTO ANNUALE 2024

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio Frosinone Latina fornisce di seguito le informazioni utili per effettuare il pagamento del diritto annuale 2024, che è dovuto da tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA), come previsto dall'art. 18 della L. 580/93 e s.m.i..

### Termine di pagamento del diritto annuale

Il termine per il pagamento del diritto annuale coincide con il termine del versamento del primo acconto delle imposte. Nella maggior parte dei casi è il 30 giugno ma quest'anno, cadendo di domenica, è spostato al primo giorno feriale successivo. Il versamento, pertanto, dovrà essere effettuato entro il

**1° luglio 2024\***

E' possibile pagare entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista, a condizione che l'importo da versare sia maggiorato dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (con arrotondamento al terzo decimale) anche in ipotesi di compensazione di crediti o, in alternativa, effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi legali per ravvedimento breve.

\* la scadenza del 30 giugno cade di domenica e pertanto si sposta al primo giorno feriale successivo

### Quanto pagare

Per l'anno 2024\*\*, gli importi non hanno subito aumenti rispetto a quelli stabiliti per il 2023 a parità di fatturato e condizioni.

\*\*\*\*\*ATTENZIONE\*\*\*\*\*

Sono state riscontrate nei pagamenti degli anni precedenti alcune irregolarità, per maggiori informazioni si invita a contattare l'Ufficio (giorni feriali dal lun. al ven.dalle 9:00 alle 12:30 e il lun e merc. anche dalle 15:45 alle 16:45 tel. 0773672300, 0775275254, oppure email [diritto.annuale@frlt.camcom.it](mailto:diritto.annuale@frlt.camcom.it)) – NB l'irregolarità riguarda le annualità dal 2017 al 2023, solo per le seguenti violazioni: versamenti omessi e/o incompleti per i quali sono pervenute le informazioni relative al fatturato. Non sono segnalati eventuali versamenti tardati o con omessa mora o in assenza di fatturato se previsto.

Di seguito si forniscono le informazioni utili per le imprese/soggetti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Si fa presente che il mancato pagamento del diritto camerale blocca l'emissione dei certificati camerale.

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	DIRITTO ANNUALE DOVUTO	
	PER LA SEDE LEGALE	PER OGNI UNITA' LOCALE
<b>IMPRESE TENUTE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO IN MISURA <u>FISSA</u> DITTE INDIVIDUALI</b>	€ 120,00	€ 24,00
<b>IMPRESE TENUTE AL PAGAMENTO DEL DIRITTO IN BASE <u>AL FATTURATO AI FINI IRAP SOCIETA' ED ALTRI SOGGETTI</u></b> Le società e i soggetti, diversi dalle imprese individuali, iscritti nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese, sono tenuti al pagamento del tributo determinato sulla base del fatturato realizzato nell'anno precedente. Per l'individuazione dei righi del modello IRAP ai fini della definizione della base imponibile per il versamento del diritto annuale, nonché per gli arrotondamenti, la Circolare di riferimento è la N.19230 del 3/3/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Regolazione Mercato, reperibile sul sito web camerale.	Importo da determinare sulla base del fatturato secondo <b>la tabella per scaglioni ed aliquote seguente</b> e le indicazioni in essa presenti  (seguire le istruzioni più avanti indicate)	Importo pari al 20% di quello calcolato per la sede legale fino ad un massimo di euro 120,00 per ogni Unità locale.  (seguire le istruzioni più avanti indicate)

**Tabella per scaglioni ed aliquote da utilizzare per il calcolo del tributo dovuto in base al fatturato dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese**

Le imprese tenute al pagamento del tributo in base al fatturato sono le società elencate nella tabella seguente ovvero le imprese

iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, con l'esclusione delle ditte individuali. Al fatturato complessivo ai fini IRAP, realizzato nel 2023, si applica la misura fissa e le aliquote riportate nella tabella seguente, che dal 2014 non è cambiata. Il diritto si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni di fatturato complessivo realizzato dall'impresa. Sull'importo così determinato va applicata dapprima la riduzione del 50% e successivamente la maggiorazione del 20%<sup>1</sup>.

<b>Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato</b>	<b>Da Euro</b>	<b>A Euro</b>	<b>Aliquote %</b>
- Società in nome collettivo	0	100.000	€ 200 (misura fissa)
- Società in accomandita semplice	100.000	250.000	0,015%
- Società di capitali	250.000	500.000	0,013%
- Società cooperative	500.000	1.000.000	0,010%
- Società di mutuo soccorso	1.000.000	10.000.000	0,009%
- Consorzi con attività esterna	10.000.000	35.000.000	0,005%
- Enti economici pubblici e privati	35.000.000	50.000.000	0,003%
- Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000	50.000.000		0,001% (fino ad un massimo di € 40.000)
- GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico			
- altre imprese iscritte nella sezione ordinaria			

### **In casi di eventuali Unità Locali/Sedi secondarie**

All'importo determinato sulla base del fatturato bisogna aggiungere un diritto per ciascuna Unità Locale o sede secondaria pari al 20% del tributo dovuto per la sede legale fino ad un massimo dell'importo base del primo scaglione di fatturato (ovvero 120,00 euro- importo già ridotto).

Se l'impresa esercita l'attività anche attraverso unità locali o sedi secondarie nella medesima provincia l'importo da versare è dato dalla somma dell'importo della sede e dell'importo dovuto da ogni Unità Locale/sede secondaria.

Se le Unità locali/sedi secondarie sono presenti in altre province, si deve altresì indicare sul modello F24 in un altro rigo, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui è ubicata l'unità locale o la sede secondaria e applicare l'importo della maggiorazione che la singola Camera di Commercio ha deliberato. Le Unità Locali/sedi secondarie e la rispettiva maggiorazione sono indicate nella scheda impresa che viene allegata alla presente nota informativa solo se risultano presenti Unità Locali al primo gennaio 2024 le Unità locali iscritte nel 2024 devono pagare all'atto dell'iscrizione o entro 30gg dalla data della domanda di iscrizione. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all'estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di 66,00 euro.

### **Come versare**

*Il versamento del diritto annuale va eseguito in unica soluzione scegliendo, in alternativa, tra:*

- pagare online tramite la piattaforma pagoPA. Collegandosi al sito <https://dirittoannuale.camcom.it> e utilizzando la funzione 'calcola e paga', **si può calcolare quanto dovuto e anche pagare direttamente online;**
- pagare con il modello F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. Il versamento può essere effettuato mediante il servizio telematico **F24 Web** o avvalendosi dei servizi offerti dalle Banche e dalle Poste Italiane. Maggiori informazioni sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Nella sezione dedicata alle informazioni sul contribuente del modello F24, oltre ai dati anagrafici e al domicilio fiscale dell'impresa, è importante, ai fini della corretta attribuzione del pagamento, riportare con precisione il **CODICE FISCALE**, (**ATTENZIONE non la partita IVA!**). Il codice fiscale riferito a codesta Impresa è quello indicato nella presente lettera in alto a sinistra. Se dovesse essere diverso contattare l'Ufficio Diritto Annuale. Nella sezione IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI si deve indicare: codice ente locale: la sigla automobilistica della Camera destinataria del versamento (per la nuova Camera di Commercio I.A.A. Frosinone Latina è LT\* fermo restando che è ancora possibile, per le imprese localizzate nella provincia di Frosinone pagare con la sigla "FR"); il codice tributo 3850; l'anno di riferimento (ad es.2024); l'importo a debito da versare. *A seguito del recente accorpamento fra le Camere di Commercio di Frosinone e Latina secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dal MISE il codice ente locale da utilizzare deve essere quello corrispondente alla sigla automobilistica della provincia della sede dell'Ente camerale accorpato. Ad ogni modo, transitoriamente, è ancora accettato il codice ente locale "FR" precedentemente indicato per le imprese/soggetti localizzati nella provincia di Frosinone.*

### **NOTA BENE:**

**1. le imprese che esercitano attività senza unità locali dovranno versare il diritto determinato, prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro;**

**2. le imprese che esercitano attività anche tramite unità locali, dovranno versare il diritto, sommando all'importo determinato per la sede, l'importo di ciascuna unità locale (arrotondato al 5° decimale) moltiplicato per il numero delle unità locali. L'importo totale così ottenuto dovrà essere prima arrotondato al centesimo e poi all'unità di euro, secondo la seguente formula:**

**Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare**

<sup>1</sup> riduzione del 50% degli importi del 2014, ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della l. n. 114/2014 e maggiorazione del 20% dal D.M. 23 febbraio 2023 per il finanziamento di progetti strategici.

## Sanzioni e ravvedimento operoso per il diritto annuale 2023

In caso di omesso e/o tardivo pagamento saranno comminate sanzioni amministrative variabili dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.

È possibile sanare la violazione in materia di diritto annuale mediante il ravvedimento operoso, che consente, entro un anno dalla violazione, di corrispondere una sanzione ridotta (6%). **Coloro che non sono in regola con il pagamento del diritto annuale 2023, possono ancora avvalersi del ravvedimento operoso per poter regolarizzare l'annualità con il versamento di una sanzione ridotta, pari al 6%, entro il 30 giugno 2024 (ovvero entro un anno dalla violazione). I codici tributo da utilizzare per regolarizzare l'anno 2023 attraverso il ravvedimento operoso sono i seguenti: codice 3850 per il tributo; codice 3851 per gli interessi legali; codice 3852 per la sanzione del 6% codice ente locale "LT", anno di riferimento "2023".**

## Trasferimento in altra provincia

Se in corso d'anno l'impresa trasferisce la sede legale in altra provincia, si deve indicare sul modello F24, alla voce "codice ente/codice comune", la sigla della provincia della Camera di Commercio in cui risulta iscritta al 1° gennaio 2024.

## ATTENZIONE ALLE COMUNICAZIONI INGANNEVOLI!

*Il diritto annuale deve essere pagato esclusivamente con modello F24 e non con bollettino di conto corrente postale. Nel caso in cui si dovessero ricevere comunicazioni dubbie si potrà accertare la veridicità e la provenienza delle stesse contattando direttamente l'Ufficio Diritto Annuo. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito camerale. Per saperne di più l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha predisposto un utile vademecum reperibile anche sul sito [www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide](http://www.agcm.it/pubblicazioni/mini-guide)*

## PEC

*Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni.*

## CALCOLO ON LINE DEL DIRITTO ANNUALE E DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

*Anche per l'anno 2024 collegandosi al sito [dirittoannuale.camcom.it](https://dirittoannuale.camcom.it) si può procedere a calcolare agevolmente l'esatto importo da versare, con la disponibilità della soluzione di pagamento online offerta dalla piattaforma pagoPA, realizzata dall'Agenzia per l'Italia digitale.*

## CONTATTI

*Per informazione è possibile consultare il sito <https://www.frlt.camcom.it/> oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Diritto Annuale: ☎ 07736721 e digitare il n.ro Ufficio "2"; 0773672300 - 0775275254 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e il lunedì e mercoledì dalle ore 15:45 alle ore 16:45 email [diritto.annuale@frlt.camcom.it](mailto:diritto.annuale@frlt.camcom.it) (se si usa una email ordinaria);*

*PEC [diritto.annuale@pec.frlt.camcom.it](mailto:diritto.annuale@pec.frlt.camcom.it) (se si usa una PEC).*

## SCADENZE IN SINTESI

(se sabato o festivo spostare al giorno feriale successivo)

1° luglio 2024**	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2024 senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
31 luglio 2024 (Entro 30gg dalla scadenza prevista per il pagamento del 1° acconto delle imposte)***	Ultimo giorno per pagare il diritto annuale 2024 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Eventuali proroghe verranno rese note sul sito <a href="https://www.frlt.camcom.it/">https://www.frlt.camcom.it/</a>
30 giugno 2024*	Ultimo giorno per sanare eventuali irregolarità riferite all'anno 2023 con ravvedimento operoso al 6% per coloro che non erano soggetti agli I.S.A. oppure entro un anno dalla scadenza per il pagamento del 1° acconto delle imposte, se diversa dal 30 giugno 2023.

Distinti saluti.

\*\* Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte. **Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo**

\*\*\* Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001 – 1° acconto per il pagamento delle imposte con maggiorazione dello 0,40%. Se cade di sabato o festivi il termine slitta al primo giorno feriale successivo. Ai sensi dell'art. 3 quater D.L. n. 16/2012 come modificato dalla Legge n. 44/2012 tutti gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20 comma 4 del D.Lgs n. 241/1997 che hanno scadenza dal 1 al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese

\*\*\*\* Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, ovvero entro il termine del secondo acconto delle imposte.

\* Ovvero entro un anno dalla violazione ai sensi del DM n. 54/2005